



Fondo Sociale Europeo

AVVISO


AIUTI

ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO ED

ALLA CREAZIONE DI ATTIVITÀ INDIPENDENTI

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport



Regione Basilicata - Dipartimento Formazione
Lavoro Cultura e Sport



***Complemento di Programmazione POR BASILICATA 2000/2006
Invito a presentare richieste per l'accesso ai finanziamenti a
valere sul Fondo Sociale Europeo
Misura III.1.A.2 - Misura III.1.E.1***

AVVISO

"AIUTI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO ED ALLA CREAZIONE DI ATTIVITÀ INDIPENDENTI"

Il presente Avviso fa riferimento:

- al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.06.99 recante disposizioni generali sui fondi a finalità strutturale;
- al Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.07.99 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004;
- al Regolamento (CE) 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie;
- al Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- al Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione del 12 Dicembre 2002 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE sugli Aiuti all'Occupazione;
- al Regolamento (CE) 364/2004 – Allegato 1 della Commissione del 25 Febbraio 2004 relativo alla Modifica del Reg (CE) 70/2001 per quanto concerne la definizione delle Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese adottata dalla Commissione;
- al Programma Operativo Regionale di Basilicata approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n. 2372 del 22.08.2000;
- al Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata vigente;
- alla Legge Regionale n.33 dell'11 dicembre 2003 – Riordino del Sistema Formativo Integrato;
- al PIGI 2005 ed al relativo PEF.

Sezione 1

– Finalità, obiettivi e risorse -

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

La Regione Basilicata promuove la valorizzazione delle risorse umane attraverso incentivi all'inserimento ed il reinserimento lavorativo di inoccupati, disoccupati, donne ed altre categorie svantaggiate ed attraverso interventi di aiuto all'autoimpiego, cofinanziabili con il contributo del FSE nell'ambito delle seguenti misure del Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006:

1. Misura III.1.A.2 – Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro
2. Misura III.1.E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

Il presente Avviso disciplina modalità e tempi per la concessione di:

1. **aiuti alla creazione di posti di lavoro**, ivi inclusi i costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili ai sensi dell'art.6 del Reg (CE) n.2204/2002 – *vedi sezione 2.* -;
2. **aiuti alla creazione di attività indipendenti** - *vedi sezione 3.* -.

La concessione degli aiuti è finalizzata a:

- A. sostenere il sistema produttivo regionale, attraverso l'incremento netto¹ della occupazione in GI, PMI e microimprese², tra le quali anche organizzazioni *no profit*³, cooperative e cooperative sociali⁴;
- B. promuovere, in coerenza con la Strategie Europea per l'Occupazione (SEO), l'occupazione stabile degli allievi/destinatari finali di specifici progetti integrati di formazione ed inserimento lavorativo, finanziati con il POR Basilicata 2000 – 2006, come di seguito indicati.

Nello specifico, gli aiuti sono attivabili a favore degli allievi/destinatari dei progetti/interventi finanziati con i seguenti Avvisi Pubblici:

- Avviso Pubblico n.01/2001 - Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro
- Avviso Pubblico n.01/2002 - Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro

¹ Ai sensi del Reg (CE) 2204/2002, "I posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti."

² Ai sensi dell'allegato 1 al Reg (CE) 364/2004

³ Ai sensi della declaratoria contenuta nel D.Lgs. 460/97 Art.10 "Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale"

- Avviso Pubblico n.03/2002 – Work Experience
- Avviso Pubblico n.05/2002 – Inserimento e reinserimento di gruppi svantaggiati
- Avviso Pubblico n.03/2003 - Borsa Lavoro

In relazione a quanto di seguito indicato circa i lavoratori disabili, si precisa che è assunta come soglia attestante la disabilità, la soglia di invalidità stabilita per il collocamento obbligatorio al lavoro dalla legge 2 aprile 1968, n.482 e dal Decreto Legislativo 23.11.1988, n.509, ossia un grado di invalidità superiore al 45%, secondo quanto già specificato dalla Circolare n.116/92 del Ministero del Lavoro e P.S..

Art. 2 – Risorse finanziarie disponibili

Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati con le risorse previste per l'annualità 2005 dal P.O.R. Basilicata 2000-2006 e secondo le previsioni del PIGI 2005 e del relativo PEF, per un importo complessivo di **euro 10.000.000,00**, a valere sulle seguenti Misure:

Misura III.1.A.2 – Inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro	Euro 7.000.000,00
Misura III.1.E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro	Euro 3.000.000,00

I progetti sono finanziati con risorse a carico del Fondo Sociale Europeo, del Fondo di Rotazione di cui all'art.5 della L.183/87 e del Bilancio Regionale esercizio 2005.

Sezione 2

– Aiuti alla creazione di posti di lavoro -

Art. 3 – Destinatari degli aiuti alla creazione di posti di lavoro

L'aiuto alla creazione di posti di lavoro è un aiuto erogato a fronte di assunzioni a tempo indeterminato.

Possono presentare richiesta di concessione del contributo tutte le imprese che assumono a tempo indeterminato persone che hanno, in qualità di **allievi**, frequentato e concluso, conseguendo il titolo finale previsto, un progetto integrato di formazione ed inserimento lavorativo, di cui all'art. 1 del presente avviso.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere anche part-time purchè consenta all'assunto la perdita dello status di disoccupazione e sia, in ogni caso, non inferiore alle 20 ore settimanali.

Le imprese devono⁵:

- avere sede legale nella regione Basilicata; diversamente possono accedere al contributo solo per i dipendenti da assumere (o assunti) in sedi ubicate nel territorio;
- non essere in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- non essere sottoposti a procedure fallimentari o concorsuali, a procedure di liquidazione o di accorpamento;
- applicare il CCNL di categoria.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di concessione prevista dal presente avviso, le assunzioni devono essere effettuate prima della presentazione della **richiesta di concessione del contributo**.

È inoltre previsto un contributo a copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili sostenuti anche precedentemente la pubblicazione del presente avviso.

Art. 4 – Il principio dell'incremento netto

Non possono presentare richiesta di concessione del contributo le imprese che, nell'anno precedente a quello di pubblicazione del presente avviso ed in quello in corso, abbiano effettuato licenziamenti individuali (se non per giusta causa) o plurimi o collettivi o siano ricorsi alla mobilità o alla C.I.G.

⁵ L'impresa dichiara il rispetto delle condizioni descritte attraverso una dichiarazione in autocertificazione.

Infatti, il posto di lavoro che il soggetto assunto occupa, deve rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti sia di quello stabilimento che dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Non devono essere conteggiati in tale media gli apprendisti e gli stagisti, gli assunti in virtù di un contratto di formazione lavoro e gli assunti a tempo determinato.

Qualora il soggetto assunto sia svantaggiato o disabile, ai sensi del Reg (CE) 2204/2002, l'assunzione può non rappresentare un incremento netto, purchè il posto di lavoro si sia reso vacante a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti di età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamento per riduzione del personale.

In ogni caso il posto di lavoro creato deve essere conservato per un periodo minimo di tre anni nel caso di Grandi Imprese o di due anni nel caso delle altre tipologie menzionate nell'art.1 del presente avviso.

La Regione Basilicata si riserva la possibilità di effettuare controlli per l'intero periodo di validità della presente prescrizione.

Art. 5 - Entità del Contributo degli aiuti alla creazione di posti di lavoro

Il contributo viene erogato per una durata al massimo triennale.

Il contributo concesso per ciascun neo-assunto è pari ad un:

- massimo di **Euro 3.000,00** per il primo anno;
- massimo di **Euro 2.200,00** per il secondo anno;
- massimo di **Euro 1.800,00** per il terzo anno.

Se il neo assunto è, alla data di assunzione a tempo indeterminato:

1. di sesso femminile;
2. di età uguale o superiore a 32 anni, alla data di assunzione;
3. riconosciuto come disabile ai sensi dell'art.1;

il contributo concesso è pari ad un:

- massimo di **Euro 7.000,00** per il primo anno;
- massimo di **Euro 3.500,00** per il secondo anno;
- massimo di **Euro 2.000,00** per il terzo anno.

La maturazione del contributo è giornaliera e l'importo massimo è determinato in relazione al costo salariale lordo sostenuto ed ai limiti propri del regime di aiuto prescelto dall'impresa.

L'impresa conserva il diritto al contributo pro quota solo se l'interruzione del rapporto di lavoro avviene per licenziamento per giusta causa, giustificato motivo o per dimissioni volontarie.

Art. 6 – Costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili

In caso di assunzione a tempo indeterminato di un allievo disabile, purchè rientri nella descrizione di cui all’art. 3, è possibile richiedere un ulteriore contributo per i **costi aggiuntivi legati all’occupazione di lavoratori disabili**, ai sensi dell’art.1 del presente avviso, pari ad un massimo di **Euro 1.000,00**, a fronte di quei costi (Iva esclusa) che siano aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell’aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap.

L’importo massimo del contributo è determinato in relazione:

- ai vincoli propri del regime di aiuto prescelto dall’impresa;
- alla documentazione contabile probatoria.

Nello specifico, sono considerati ammissibili i costi, sostenuti o da sostenere:

- di adattamento dei locali;
- di adattamento o acquisto di apparecchiature utilizzate da lavoratori disabili.

Qualora tali costi siano stati già sostenuti, sono considerati ammissibili solo se sostenuti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo, sempre che tali costi siano documentati da fattura o da altro documento contabile e siano ammissibili ai sensi delle finalità perseguite dal presente avviso;

Inoltre, i contributi relativi a tali costi aggiuntivi non spettano qualora parti della transazione siano soggetti legati ai destinatari da vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado.

Sezione 3

– Aiuti alla creazione di attività indipendenti -

Art. 7 – Destinatari degli aiuti alla creazione di attività indipendenti

L'aiuto alla creazione di attività indipendenti è un contributo pubblico erogato a titolo di rimborso delle spese di investimento ed a titolo di sostegno all'attività professionale.

Nello specifico, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di concessione del contributo, i destinatari devono:

- 1) aver frequentato e concluso, in qualità di allievi, conseguendo il titolo finale previsto, un progetto integrato di formazione ed inserimento lavorativo di cui all'art.1 del presente avviso;
- 2) essere residenti in Basilicata, al momento della presentazione della richiesta di concessione del contributo di cui al presente avviso;
- 3) essere titolari di partita IVA per l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di ditta individuale; l'apertura di partita IVA deve essere avvenuta prima della presentazione della richiesta di concessione del contributo e successivamente al termine del progetto integrato di formazione e di inserimento lavorativo di riferimento.

Art. 8 - Entità del Contributo degli aiuti alla creazione attività indipendenti

Il contributo concesso è pari ad un massimo di **€ 7.000,00**, articolato come di seguito:

1. un contributo pubblico, erogato a titolo di rimborso delle spese di investimento, finalizzate all'acquisto di beni materiali e immateriali di tipo professionale, necessari all'espletamento dei propri servizi o della propria prestazione professionale, pari al 40% dei costi sostenuti e documentabili (Iva esclusa) e comunque fino ad **un massimo di € 4.000,00**;
2. un contributo pubblico, erogato a titolo di sostegno all'attività professionale, pari al 50% del volume d'affari, derivante da dichiarazione IVA, realizzato nell'anno solare 2005 oppure, in alternativa, nell'anno solare 2006, e comunque fino ad **un massimo di € 3.000,00**.

In relazione a **punto 1.**, si precisa che:

- la relazione di coerenza tra la professione svolta dal destinatario e i beni per i quali si richiede il contributo pubblico è requisito di ammissibilità del costo;

- i costi sostenuti nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo possono essere considerati ammissibili, sempre che tali costi siano documentati da fattura o da altro documento contabile e siano ammissibili ai sensi delle finalità perseguite dal presente avviso;
- i contributi relativi all'acquisto dei beni non spettano qualora parti della transazione siano soggetti legati ai destinatari da vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado.

A fini sanzionatori verrà richiesto il rimborso dei contributi concessi per l'acquisto dei beni di cui al punto 1., maggiorati degli interessi legali, ove si verifici, a seguito delle attività di controllo dal parte della Regione Basilicata, l'alienazione di quei beni acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.

Sezione 4

– Modalità di concessione dei contributi -

Art. 9 – Intensità degli Aiuti di Stato e cofinanziamento privato

Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro ed alla creazione di attività indipendenti previsti nel presente avviso pubblico si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse.

La normativa applicabile, per **gli aiuti alla creazione di attività indipendenti**, fa riferimento al Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, il destinatario del contributo dovrà attenersi a quanto descritto al punto 9.1.

Le normative applicabili, per gli **aiuti alla creazione di posti di lavoro**, sono le seguenti:

1. Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
2. Regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.

9.1. Aiuti di importanza minore ("de minimis")

L'impresa può optare per l'erogazione dell'aiuto alla creazione di posti di lavoro in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi (come da **Allegato F**):

- al settore dei trasporti;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti.

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" alleggerà alla richiesta di contributo apposita dichiarazione (**Allegato D.1**) dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione. A tal fine gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non dovranno essere conteggiati per la verifica del rispetto della soglia di 100.000 Euro prevista dalla normativa comunitaria.

La dichiarazione *de minimis* deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente all'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Le imprese, sia PMI che grandi imprese, che opteranno per l'applicazione del "de minimis" dovranno assicurare **una quota di cofinanziamento privato pari ad almeno al 10% del costo totale ammissibile.**

9.2. Aiuti di Stato a favore dell'occupazione

L'impresa può optare per l'erogazione dell'aiuto alla creazione di posti di lavoro in conformità al Regolamento CE n. 2204/2002 sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

Sulla base del presente regolamento non possono essere erogati aiuti in favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

Uguualmente, non possono essere concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Infine, non possono beneficiare degli aiuti legati a questo tipo di assunzioni attive nei settori dei trasporti, della costruzione e riparazione navale e dell'industria carboniera.

Il regolamento non si applica:

1. qualora l'impresa opti per l'erogazione dell'aiuto all'occupazione in conformità al Regolamento CE 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (de minimis).
2. qualora il beneficiario sia un'impresa che riceva aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari (GUCE C 288 del 9.10.1999).

L'aiuto viene erogato come percentuale del costo salariale lordo connesso al posto di lavoro creato per un periodo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI. Le intensità sono quelle di cui alla mappa sugli aiuti a finalità regionale, ovvero:

- per le Grandi Imprese il 35% netto;
- per le Piccole e Medie Imprese, il 35% netto più il 15% lordo.

Nel caso in cui gli aiuti siano destinati a grandi progetti di investimento, si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisetoriale (GU C 70 del 19.3.2002).

Per piccole e medie imprese s'intendono quelle di cui all'allegato 1 del Reg (CE) 364/2004.

La maggiorazione del 15% lordo per le piccole e medie imprese è prevista purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75% e si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione.

In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare del 50% lordo sul costo salariale lordo di un anno nel caso in cui la creazione netta di occupazione riguardi uno dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.2204/2002 o del 60% sul costo salariale lordo di un anno nel caso dei soggetti disabili come individuati dal regolamento CE n.2204/2002.

Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE in aree considerate come zone svantaggiate a norma del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto Regolamento.

L'impresa che intenda avvalersi del regime di cui al Reg CE n.2204/2002 allegnerà alla richiesta di contributo apposita dichiarazione (**Allegato D.2**), dalla quale risulti che sono rispettati i vincoli propri del regime in questione.

Al momento della erogazione, allo scopo di verificare che l'entità del contributo rispetti i parametri sopra descritti, la Regione Basilicata si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

Per quanto non indicato, si rimanda al Reg (CE) n. 2204/2002.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione

10.1. Aiuti alla creazione di posti di lavoro

L'impresa invia **richiesta di concessione del contributo**, composta da:

- domanda di finanziamento conforme allo schema di cui **all'Allegato A**, contenente indicazioni sui neoassunti, sull'entità del contributo e sul regime di aiuto prescelto;
- programma degli aiuti richiesti, conforme allo schema di cui **all'Allegato B**, debitamente compilato, numerato, timbrato e firmato in ogni sua pagina, attestante le condizioni di cui al presente Avviso;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di cui **all'Allegato C**;
- **Allegato D**, relativo al regime di aiuto prescelto;
- **Allegato D.1**, se si è scelto il regime di aiuti "de minimis";
- **Allegato D.2**, se si è scelto il regime di aiuti all'occupazione.

In relazione **ad ogni neoassunto**, l'impresa dovrà inoltre allegare:

- copia conforme all'originale del contratto di lavoro, attestante l'assunzione a tempo indeterminato, e copia del libro matricola;
- certificazione finale attestante la partecipazione del neoassunto ad un progetto di cui all'art.1, inclusa la prova finale, se prevista, con indicazione del codice di progetto;
- nel caso in cui il neoassunto è un disabile ai sensi dell'art.1 del presente avviso, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la disabilità.

In relazione ai **costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili**, l'impresa dovrà infine allegare:

- tre preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista/sostenuta, timbrati e firmati dal fornitore ed intestati all'impresa richiedente, da cui si desumano, a prova dell'avvenuta ricerca del miglior rapporto costo/beneficio: i dati identificativi del fornitore e la descrizione analitica del/i bene/i oggetto della fornitura;
- autodichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - l'inesistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con i fornitori dei beni/servizi oggetto del contributo;
 - che gli investimenti non siano stati già oggetto di altro contributo pubblico, a qualsiasi titolo percepito.

10.2. Aiuti alla creazione di attività indipendenti

Il destinatario invia **richiesta di concessione del contributo**, composta da:

- domanda di finanziamento conforme allo schema di cui **all'Allegato A**, contenente indicazioni sul destinatario, sulle spese di investimento e sull'entità del contributo;
- programma degli aiuti richiesti, conforme allo schema di cui **all'Allegato B**, debitamente compilato, numerato e firmato in ogni sua pagina, attestante le condizioni di cui al presente Avviso;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di cui **all'Allegato C**;
- **Allegato D.1** relativo alla idoneità al regime di aiuto "de minimis";

Inoltre il destinatario dovrà allegare:

- idonea documentazione attestante la titolarità di Partita IVA per l'esercizio di attività di lavoro autonomo e di ditta individuale;
- attestato di frequenza o certificazione finale attestante la partecipazione del destinatario ad un progetto di cui all'art.1, con indicazione del codice di progetto;
- tre preventivi per ciascuna spesa di investimento prevista/sostenuta, timbrati e firmati dal fornitore ed intestati al richiedente, da cui si desumano, a prova dell'avvenuta ricerca del miglior rapporto costo/beneficio: i dati identificativi del fornitore e la descrizione analitica del/i bene/i oggetto della fornitura;
- autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - la residenza in Basilicata al momento della presentazione della richiesta di concessione del contributo;
 - l'inesistenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado con i fornitori dei beni oggetto del contributo;
 - che gli investimenti non siano stati oggetto di altro contributo pubblico, a qualsiasi titolo percepito.

* * * *

La richiesta di concessione di contributo, corredata dagli allegati sopra elencati, può essere depositata in busta chiusa, controfirmata sui lembi, alla **Regione Basilicata – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Corso Umberto I, 28 – 85100 Potenza** – negli orari di apertura al pubblico degli uffici, ovvero spedito a mezzo postale autorizzato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R Basilicata, con modalità a sportello con cadenza mensile e scadenza finale al **31 dicembre 2005**.

L'arrivo delle richieste sarà attestato dal numero di protocollo di ricevimento ovvero dalla data di spedizione.

Sulla busta deve essere indicato quanto segue:

Regione Basilicata
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport
Corso Umberto I, 28 – 85100 POTENZA

Avviso

“Aiuti alla creazione di posti di lavoro e aiuti alla creazione di attività indipendenti”

Dicitura **“NON APRIRE”**.
Indicazione dettagliata del **MITTENTE**.

Art. 11 - Ammissibilità delle richieste di concessione

La Regione Basilicata, Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, provvederà a esaminare le richieste pervenute, comunicando ai soggetti proponenti l'esito della istruttoria.

L'istruttoria di ammissibilità verrà effettuata a sportello con cadenza mensile nel rispetto dell'ordine cronologico relativo alla data di ricevimento ovvero, nel caso di inoltro a mezzo servizio postale, alla data di spedizione; l'istruttoria verrà eseguita a cura degli Uffici della struttura, che avranno facoltà di richiedere, ai sensi della legge vigente, le integrazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.

Le richieste sono ritenute ammissibili solo se:

- a) pervenute secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente avviso;
- b) presentate da destinatario ammissibile;
- c) relative ad aiuti alla creazione di posti di lavoro e ad aiuti alle attività indipendenti richiesti nel rispetto delle condizioni di cui al presente Avviso;
- d) complete delle informazioni e dei documenti richiesti.

Le richieste verranno esaminate, approvate e finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

A tutti i richiedenti viene notificato l'esito dell'istruttoria e, in caso di concessione, la contestuale determinazione del contributo economico.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'istruttoria di ammissibilità è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso l'Ufficio Programmazione - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata.

Art. 12 - Modalità di erogazione del finanziamento

12.1. Aiuti alla creazione di posti di lavoro

In coerenza con quanto stabilito dal PIGI Anno 2005 e dal relativo PEF della Regione Basilicata, il finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- 1° rateo - entro 30 giorni dalla scadenza del 12° mese dalla data dell'assunzione;
- 2° rateo - entro 30 giorni dalla scadenza del 24° mese dalla data dell'assunzione;
- 3° rateo - entro 30 giorni dalla scadenza del 36° mese dalla data dell'assunzione.

L'erogazione di ciascun rateo è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa della **richiesta di erogazione del contributo**, attestante il rispetto dei massimali di contributo pubblico derivanti dal regime di aiuto prescelto, con allegati, per ciascun assunto, copia delle buste paga regolarmente quietanzate e copia delle ricevute di pagamento degli oneri fiscali e sociali, nonché eventuale autodichiarazione del lavoratore attestante l'appartenenza ad una delle categorie dello svantaggio ai sensi del Reg (CE) 2204/2002, art. 2 punto f).

Ai fini della erogazione del contributo a copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili, l'impresa dovrà presentare, inoltre, fatture o altri documenti contabili regolarmente quietanzati.

12.2. Aiuti alla creazione di attività indipendenti

In coerenza con quanto stabilito dal PIGI Anno 2005 e dal relativo PEF della Regione Basilicata, il finanziamento verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- per il rimborso delle spese di investimento in un'unica soluzione: entro 90 giorni dalla data di quietanza della/e fattura/e o di altri documenti contabili il richiedente deve presentare richiesta di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione comprovante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o regolarmente quietanzati);
- per il sostegno all'attività professionale in un'unica soluzione: entro 90 giorni dal 31 dicembre 2005 il richiedente deve presentare richiesta di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione comprovante il volume d'affari, come da dichiarazione IVA, realizzato nell'anno solare 2005.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione obbligatoria e della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Regione Basilicata.

Art. 13 – Diritti ed obblighi del destinatario

Il destinatario ha diritto a:

- essere preventivamente informato circa le verifiche contabili o altre verifiche, fatta salva la facoltà dell'amministrazione ad effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività;
- completare, integrare o regolarizzare la documentazione relativa alla richiesta di concessione ed alla richiesta di erogazione, nei termini e nei modi stabiliti dalla Regione;
- essere assistito da persone di propria fiducia durante l'attività di controllo;
- conoscere l'esito dei controlli.

Il destinatario ammesso al finanziamento sarà tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

- osservare i limiti ed i vincoli imposti dal presente avviso ;
- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale ed accettare il controllo della Regione;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale e in materia di sicurezza;
- redigere il rendiconto finale delle spese sostenute a fronte del contributo concesso;
- esibire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione in originale;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato.

In caso di inosservanza degli obblighi del destinatario derivanti dal presente avviso, la Regione, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

Art. 14 - Allegati

Del presente avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati:

Allegato "A"	Schema di domanda di finanziamento
Allegato "B"	Programma degli aiuti richiesti
Allegato "C"	Schema di dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000,n. 445
Allegato "D"	Scelta del regime di aiuti
Allegato "D.1"	Dichiarazione di idoneità al regime di aiuto "de minimis"
Allegato "D.2"	Dichiarazione di rispetto del Reg. (CE) 2204/2002
Allegato "E"	Codici attività economiche
Allegato "F"	Elenco previsto dall'art. 32 del trattato CE

Art. 15 – Tutela e privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Art. 16 – Informazioni

Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet della Regione Basilicata all'indirizzo www.regione.basilicata.it e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Corso Umberto I, 28 - 85100 POTENZA.

Viene data comunicazione a mezzo stampa su tre quotidiani.